



CONSIGLIO NAZIONALE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI

# Osservatorio Enti Locali

## Aprile 2012

---

*a cura*  
*DELL' ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI*  
*COMMERCIALISTI*  
*E DEGLI ESPERTI CONTABILI*



*Stefano Ranucci*

Roma, 23 maggio 2012

## **Indice**

### **PRASSI** **3**

---

<b>CERTIFICATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012: CONTENUTO DEI MODELLI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE.</b>	<b>3</b>
<b>Il modello di certificazione del bilancio di previsione 2012 per i Comuni</b>	<b>3</b>
<b>Il modello di certificazione del bilancio di previsione 2012 per le Province</b>	<b>4</b>
<b>Modalità di trasmissione dei modelli di certificazione</b>	<b>6</b>

### **GIURISPRUDENZA** **7**

---

<b>SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.</b>	<b>7</b>
<b>Le tematiche oggetto di valutazione da parte della Corte Costituzionale</b>	<b>7</b>
<b>La copertura di spese mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>8</b>
<b>Non adeguata dotazione del fondo residui perenti</b>	<b>11</b>

## PRASSI

### ***Certificati al Bilancio di previsione 2012: contenuto dei modelli e modalità di trasmissione.***

Con il *Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2012* sono stati approvati i modelli per la certificazione dei dati dei Bilanci di previsione 2012. Il Decreto contiene le indicazioni relative alla compilazione ed alla trasmissione dei modelli.

Come noto, l'obbligo di predisposizione ed invio della certificazione al Bilancio è contenuto all'art. 161 comma 1 del TUEL che prevede per gli enti locali l'obbligo di redigere apposite certificazioni sui principali dati del Bilancio di previsione e del Rendiconto. In base al citato articolo del TUEL, le certificazioni devono essere firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

Il comma 2 stabilisce inoltre, che le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.) almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento.

### **Il modello di certificazione del bilancio di previsione 2012 per i Comuni**

I modelli della certificazione per l'anno 2012 prevedono alcune differenze rispetto ai modelli predisposti per il bilancio di previsione 2011. Tali modifiche sono attribuibili all'entrata in vigore dei Decreti Legislativi del federalismo fiscale ed all'introduzione dell'Imu sperimentale.

Il modello di certificazione del bilancio di previsione dei Comuni per l'anno 2012 prevede la compilazione di 8 quadri.

Il quadro 1 è relativo alla situazione finanziaria riassuntiva dell'ente e prevede la certificazione degli importi totali delle categorie in cui si organizzano le entrate (con eventuale indicazione dell'avanzo di amministrazione) e delle categorie in cui si classificano le spese (con l'eventuale indicazione del disavanzo di amministrazione).

Il quadro 2 approfondisce il contenuto e la composizione dei titoli da uno a sei delle entrate dedicando particolare attenzione alle entrate derivanti da:

- Imu sperimentale sull'abitazione principale e relative pertinenze;
- Imu sperimentale per fattispecie diverse dall'abitazione principale;

Nel modello è richiesta la certificazione dell'importo relativo alle entrate da Ici relativa ad esercizi precedenti e derivante da recupero dell'evasione o da altre fattispecie particolari. Sem-

pre in tema di Imu nel quadro 2 bis è richiesta l'indicazione dell'aliquota di base dell'Imu e dell'aliquota Imu applicata sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze.

Il quadro 3 è dedicato alla certificazione delle spese ed approfondisce la composizione delle spese del titolo terzo, ovvero delle spese per rimborso dei prestiti.

Il quadro 4 prevede la riclassificazione della spese corrente in funzione delle funzioni/servizi (giustizia, polizia locale, istruzione ecc) e per natura della spesa (es. personale, servizi, acquisto di beni ecc.).

Il quadro 5 è relativo alla riclassificazione delle spese in conto capitale, anch'esse suddivise in base alle funzioni/servizi e per natura della spesa.

Il quadro 6 riassume i risultati finanziari dell'ente e prevede l'individuazione dei risultati differenziali, ovvero dell'equilibrio corrente dell'ente e dell'equilibrio finale. I quadri 6 bis e 6 ter e 6 quater richiedono la certificazione dei dati relativi alle modalità di gestione del patrimonio dell'ente, prevedendo la compilazione di:

- un prospetto relativo al piano delle immobilizzazioni da alienare;
- un prospetto relativo alla programmazione delle opere pubbliche.
- un prospetto relativo alle attività esternalizzate dall'ente ad aziende e società.

Il quadro 7 prevede l'approfondimento della dinamica delle risorse finanziarie relative ai servizi a domanda individuale. In tale quadro dovranno essere indicate, per ciascuna tipologia di servizio individuale, il totale delle entrate collegate al servizio ed il totale delle spese, distinguendo nell'ambito di queste ultime, la spesa per il personale e tutte le altre spese. I redattori dovranno inoltre indicare la percentuale di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale da parte dei ricavi.

Il quadro 9<sup>1</sup> è relativo all'andamento finanziario dei servizi a carattere produttivo (acquedotto, farmacia comunale, distribuzione gas). In tale quadro dovranno essere indicate per ciascuna tipologia di servizio il totale delle entrate ed il totale delle spese, distinguendo nell'ambito di queste ultime la spesa per il personale e tutte le altre spese diverse dalla spesa per il personale.

### **Il modello di certificazione del bilancio di previsione 2012 per le Province**

Il modello della certificazione del bilancio di previsione delle Province per l'anno 2012 non presenta sostanziali differenze rispetto al modello predisposto per il bilancio di previsione 2011. Anche per il modello 2012 delle Province le differenze rispetto ai modelli degli anni precedenti sono attribuibili all'entrata in vigore dei Decreti Legislativi del federalismo fiscale.

---

<sup>1</sup> Si segnala che il quadro 8 è stato abrogato con precedenti provvedimenti.

Il modello di certificazione del bilancio di previsione 2012 delle Province richiede la compilazione di 7 quadri di seguito descritti.

Il quadro 1 è relativo alla situazione finanziaria riassuntiva dell'ente e prevede la certificazione degli importi totali delle sei categorie in cui si dividono le entrate (con eventuale indicazione dell'avanzo di amministrazione) e delle quattro categorie in cui si classificano le spese (con l'eventuale indicazione del disavanzo di amministrazione).

Il quadro 2 approfondisce il contenuto e la composizione delle entrate suddividendole in sei titoli. Particolare attenzione deve essere dedicata alle entrate tributarie relative al titolo primo categoria terza, tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie derivanti da:

- Entrate da fondo sperimentale di riequilibrio;
- Altri tributi speciali;

in quanto entrate introdotte con le disposizioni del federalismo fiscale.

Il quadro 3 è dedicato alla certificazione delle spese, con particolare approfondimento, nel titolo terzo, alle spese sostenute per il rimborso dei prestiti.

Il quadro 4 prevede la riclassificazione della spese corrente in funzione delle funzioni/servizi (istruzione, cultura, settore turistico e ricreativo ecc) e per natura della spesa (es. personale, servizi, acquisto di beni ecc.).

Il quadro 5 è relativo alla riclassificazione delle spese in conto capitale, anch'esse suddivise in base alle funzioni/servizi ed alla natura della spesa.

Il quadro 6 riepiloga i risultati finanziari dell'ente e prevede l'individuazione dei risultati differenziali, ovvero dell'equilibrio corrente, dell'equilibrio finale e dell'equilibrio finanziario totale dell'ente. I quadri 6 bis, 6 ter e 6 quater richiedono la certificazione dei dati relativi alle modalità di gestione del patrimonio dell'ente, prevedendo la compilazione di:

- un prospetto relativo al piano delle alienazione e della valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente;
- un prospetto relativo alla programmazione annuale delle opere pubbliche.
- un prospetto relativo alle attività esternalizzate dall'ente ad aziende e società.

Il quadro 7 prevede l'approfondimento della dinamica delle risorse finanziarie relative ai servizi a domanda individuale. Nel quadro dovranno essere indicate per ciascuna tipologia di servizio individuale, il totale delle entrate collegate al servizio ed il totale delle spese, distinguendo nell'ambito di queste ultime, la spesa per il personale e tutte le altre spese. I sottoscrittori dovranno inoltre indicare la percentuale di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale da parte dei ricavi.

### **Modalità di trasmissione dei modelli di certificazione**

Il Decreto del Ministero dell'Interno prevede come termine ultimo per l'invio dei modelli di certificazione il 31 luglio 2012.

La trasmissione del certificato dovrà avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata con firma digitale dei sottoscrittori. Non è prevista la trasmissione per via cartacea dei modelli.

I modelli di certificato dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo mail: [finanzalocale.prot@pec.interno.it](mailto:finanzalocale.prot@pec.interno.it).

Il file del modello di certificato, firmato digitalmente in formato xml, deve contenere i dati del certificato, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato (al preventivo o al rendiconto), l'anno di riferimento dello stesso, nonché i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel segretario dell'ente e/o nel responsabile del servizio finanziario.

A seguito dell'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata. Il Decreto precisa che la sola ricevuta di invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l'adempimento.

## GIURISPRUDENZA

### ***Sentenza della Corte Costituzionale sulle modalità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione.***

Con la *Sentenza n. 70 del 21 marzo 2012*, depositata il 28 marzo 2012, la *Corte Costituzionale* ha fornito ulteriori e importanti indicazioni in relazione all'interpretazione e applicazione dei principi costituzionali della corretta copertura delle spese e della tutela degli equilibri di bilancio espressi dall'art. 81 quarto comma della Costituzione.

Come noto il comma 4 dell'art. 81 stabilisce che: *“ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”*; definendo un principio guida nel funzionamento della finanza pubblica, recepito dalle disposizioni normative ed ordinamentali specifiche di ciascun livello della pubblica amministrazione (Regolamenti parlamentari, Legge di contabilità e finanza pubblica, Testo unico enti locali, Leggi di contabilità regionali, ecc.).

### **Le tematiche oggetto di valutazione da parte della Corte Costituzionale**

Nel caso di specie la Corte Costituzionale era chiamata a valutare, su istanza promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, la legittimità costituzionale di alcuni articoli della Legge della Regione Campania n. 5 del 15 marzo 2011 con la quale era stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2011 – 2013.

Il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri eccepiva l'incostituzionalità di alcuni articoli della norma regionale per violazione degli articoli 81 quarto comma, 117 secondo comma lettera e) e art. 117 terzo comma della Costituzione, in relazione:

- alla modalità di copertura di alcune spese mediante l'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato presunto;
- non adeguata dotazione del fondo residui perenti a copertura di impegni di spesa regolarmente assunti e caduti in perenzione alla chiusura dell'esercizio precedente;
- alla mancanza di indicazioni di dettaglio (mancata indicazione dei capitoli e delle UPB) in grado di consentire la verifica del finanziamento esclusivo di spese di investimento mediante entrate derivanti dal ricorso al mercato finanziario;
- alla mancanza di indicazioni di dettaglio (mancata indicazione delle UPB) in grado di consentire la verifica della copertura finanziaria di alcune voci di spesa.

Nel presente lavoro saranno illustrate esclusivamente le considerazioni effettuate dalla Corte Costituzionale in relazione alle prime due censure mosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e relative:

- alle modalità di applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto per il finanziamento/copertura di spese;
- alla non adeguata dotazione del fondo residui perenti a copertura di impegni di spesa regolarmente assunti dall'ente.

Si ritiene, infatti, che le altre questioni di legittimità sollevate innanzi alla Corte siano attinenti esclusivamente al caso di specie e non presentino quel carattere di enunciazioni di principio estendibili a tutti gli enti locali che caratterizzano i primi due punti analizzati dai Giudici costituzionali.

### **La copertura di spese mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto**

Il primo elemento di incostituzionalità sollevato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella Legge Regionale n. 5/2011 della Regione Campania è rappresentato dalla mancanza di copertura finanziaria di alcune spese finanziate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto.

La citata Legge regionale prevedeva infatti, che spese per un ammontare complessivo di 849 milioni di euro trovassero copertura nell'avanzo di amministrazione presunto dell'anno 2010. Il ricorrente sottolineava che, in assenza dell'approvazione del bilancio consuntivo della Regione per l'anno 2010<sup>2</sup>, non era stata ancora certificata l'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione e pertanto, le spese per le quali era prevista la copertura mediante l'applicazione dell'avanzo presunto erano prive della necessaria copertura finanziaria prevista dall'art. 81 comma quarto della Costituzione.

Alle istanze mosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri replicava la difesa della Regione Campania in base alle argomentazioni di seguito descritte.

In primo luogo la Regione Campania opponeva che l'iscrizione in bilancio dell'avanzo di amministrazione presunto era stata effettuata in base a criteri di prudenzialità desunti dai dati storici dei precedenti rendiconti approvati, che attestano la presenza di avanzi molto superiori a quello iscritto nella Legge di approvazione del Bilancio preventivo 2011.

Sosteneva, inoltre, che l'approvazione del rendiconto 2010 nel quale si sarebbe certificata la consistenza dell'avanzo, era imminente e che dalle risultanze contabili e dal progetto di bilancio approvato dalla Giunta regionale sarebbe emerso un avanzo di amministrazione di

---

<sup>2</sup> Come previsto dall'art. 44 comma 3 della Legge della Regione Campania 30 aprile 2002 n. 7

circa 1.820 milioni di euro, ben più capiente di quello utilizzato nel bilancio di previsione 2011.

Sosteneva, infine, che l'iscrizione in bilancio preventivo dell'avanzo presunto di amministrazione era consentita ai sensi dell'art. 18 comma 6 e art. 29 comma 2 lettera d) della Legge della Regione Campania n. 7 del 2002, laddove è previsto che con Legge di assestamento si rendono definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla Legge di bilancio disponendo, se necessario, le variazioni degli stanziamenti a seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento del risultato di amministrazione.

Concludeva dunque la difesa della Regione Campania che sarebbe giustificato l'utilizzo modesto e fortemente contenuto dell'avanzo di amministrazione sussistente al 31 dicembre 2010, comunque subordinato al suo formale accertamento attraverso l'approvazione del rendiconto generale, per far fronte alle esigenze di spesa più impellenti.

### ***La posizione della Corte Costituzionale***

In relazione alla possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto per la copertura di spese, la Corte Costituzionale ritiene fondate le censure mosse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Secondo la Corte Costituzionale “non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, Cost. realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente”.

La Corte, richiamando il contenuto dell'art. 44 commi 2 e 3 della Legge della Regione Campania n. 7 del 2002, chiarisce che il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto e può consistere in un avanzo o in un disavanzo di amministrazione. Inoltre, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione può avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. In tal senso concorda anche il contenuto dell'art. 187 comma 3 del Tuel, richiamato nelle memorie difensive dalla Regione Campania, nella misura in cui prevede che: nel corso dell'esercizio, al Bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio precedente, sebbene l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.

Entrambe le disposizioni normative richiamate dalla Corte sono strettamente collegate ai principi costituzionali della corretta copertura della spesa e della tutela degli equilibri di bilancio consacrati nell'art. 81 e coerenti con il costante orientamento della Corte<sup>3</sup>.

Tali argomentazioni portano i Giudici della Corte a concludere che l'obbligo di copertura avrebbe dovuto essere osservato, attraverso la preventiva verifica di disponibilità delle risorse impiegate, per assicurare il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite.

I Giudici della Corte contestano, inoltre, le motivazioni adottate dalla Regione Campania in relazione:

- all'iscrizione dell'avanzo che costituirebbe, a differenza dell'utilizzazione, un dato puramente formale improduttivo di effetti giuridici negativi per gli equilibri di bilancio.
- all'attendibilità dell'avanzo di amministrazione presunto, in considerazione della serie storica dei risultati di amministrazione realizzati dall'ente.

I Giudici Costituzionali censurano le motivazioni adottate dalla Regione Campania soffermandosi sull'individuazione delle condizioni mediante le quali si realizzano le condizioni di pareggio ed equilibrio di bilancio. Secondo la Corte il pareggio e l'equilibrio tendenziale di bilancio si concretizzano:

- in un equilibrio statico garantito dalla parificazione delle previsioni di entrata e di spesa
- in un equilibrio dinamico garantito dal carattere autorizzatorio del bilancio preventivo che non consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti dallo stesso consentiti.

La combinazione di tali fattori protegge l'equilibrio tendenziale in corso di esercizio a condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti.

“In tal senso il comportamento assunto dalla Regione Campania calcolando nella quantificazione preventiva un avanzo presunto, e in quanto tale giuridicamente inesistente, ha ampliato in modo illegittimo il ventaglio di spesa autorizzata.”

Il risultato di amministrazione non ancora riconosciuto attraverso l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente rappresenta una stima provvisoria e priva di valore giuridico ai fini delle corrispondenti autorizzazioni di spesa e pertanto nessuna spesa può essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto (risultato di amministrazione positivo presunto), se non quella finanziata da fondi vincolati e regolarmente stanziati nell'esercizio precedente.

Il risultato di amministrazione presunto, che a sua volta può concretarsi nella stima di un avanzo, di un pareggio o di un disavanzo, consiste in una previsione ragionevole e prudente,

---

<sup>3</sup> Sentenze n. 106 del 2011, n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966.

formulata in base alla chiusura dei conti intervenuta al 31 dicembre del definitivo esito contabile, il quale sarà stabilizzato solo in sede di approvazione del rendiconto.

“Il suo ausilio in sede di impianto e gestione del bilancio di previsione è nel senso dell’iscrivibilità solo in corso di gestione, perché il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è antecedente a quello di chiusura dell’esercizio precedente e soprattutto è finalizzato a ripristinare tempestivamente gli equilibri di bilancio nel caso di disavanzo presunto, attraverso l’applicazione del pertinente valore negativo al bilancio in corso ed il prudentiale correlato accantonamento di risorse indispensabili nel caso in cui il rendiconto palesi successivamente, ad esercizio inoltrato, un risultato negativo certo e più difficile da correggere nel residuo arco temporale annuale a disposizione.”

“In buona sostanza, mentre la pratica contabile prescrive un atteggiamento tempestivo e prudentiale nei confronti del disavanzo presunto, il legislatore vieta tassativamente l’utilizzazione dell’avanzo presunto per costruire gli equilibri del bilancio, in quanto entità economica di incerta realizzazione e, per ciò stesso, produttiva di rischi per la sana gestione finanziaria dell’ente pubblico.”

### **Non adeguata dotazione del fondo residui perenti**

Il secondo elemento di incostituzionalità sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri è relativo all’entità dello stanziamento per la costituzione del fondo per il pagamento di residui passivi colpiti da perenzione. Sostiene il ricorrente che la previsione di uno stanziamento di 300 milioni di euro a fronte di residui perenti pari a circa 3.700 milioni<sup>4</sup> non appare prudentiale anche con riguardo a quanto sostenuto dalla Corte dei Conti<sup>5</sup> che individua nella percentuale del 70% la consistenza del fondo per la copertura dei residui passivi colpiti da perenzione.

In relazione a tale censura, la Regione Campania adduce le argomentazioni difensive di seguito illustrate.

In primo luogo la difesa della Regione Campania evidenzia la mancanza di un’espressa previsione normativa al riguardo. Sottolinea, inoltre, che l’importo stanziato è stato determinato effettuando una stima basata sulla serie storica dalle richieste di pagamento da parte degli aventi diritto e che quindi rappresenta una razionale e prudente proiezione dei dati medi riscontrati che garantisce la possibilità di assolvimento delle obbligazioni.

---

<sup>4</sup> Ultimo dato ufficiale relativo al 31 dicembre 2008

<sup>5</sup> Corte dei Conti Sezione autonomie delibera n. 14/AUT/2006

### ***La posizione della Corte Costituzionale***

In relazione all'insufficiente stanziamento del fondo per il pagamento dei residui perenti la Corte Costituzionale precisa che l'indicazione del parametro individuato dalla Corte dei Conti, e richiamato nelle censure del Presidente del Consiglio dei Ministri, non possono rappresentare un riferimento normativo adeguato in un giudizio di legittimità costituzionale.

La Corte Costituzionale, tuttavia non condivide la modalità di calcolo utilizzata dalla Regione Campania per la determinazione dello stanziamento.

Precisa la Corte che la perenzione amministrativa consiste nell'eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi non smaltiti, decorso un breve arco temporale dall'esercizio in cui è stato assunto il relativo impegno. Tuttavia, fino alla decorrenza dei termini della prescrizione del debito, la perenzione dei residui non ha effetti sul diritto del creditore. Per tale motivo l'amministrazione debitrice deve essere in grado di assolvere alle obbligazioni passive assunte anche se relative a residui passivi perenti. In tal senso le somme eliminate, ma correlate a rapporti obbligatori non quiescenti, devono essere reiscritte nell'esercizio successivo a quello in cui è maturata la perenzione per onorare i debiti alle relative scadenze.

I Giudici della Corte non condividono, inoltre, l'opinione della Regione Campania in relazione alla mancanza di una precisa disposizione in tema di rapporti tra residui perenti e risorse destinate alla loro reiscrizione. Al contrario chiariscono i Giudici che la caratteristica fondamentale del bilancio di previsione è quella di riferirsi alle operazioni ipotizzate nell'esercizio di riferimento che dovrebbero compensarsi nel confronto tra attività e passività. Poiché tali operazioni compensative sono collegate, nel caso dei residui perenti, a rapporti obbligatori passivi già strutturati, è di tutta evidenza che una percentuale di copertura così bassa tra risorse destinate alla reiscrizione e somme afferenti obbligazioni passive pregresse orienta la futura gestione del bilancio verso un inevitabile squilibrio. Neppure convincono i dati storici circa i pagamenti in conto residui degli anni precedenti, in quanto essi non garantiscono affatto l'avvenuta soddisfazione di tutti i creditori scaduti, i quali nei bilanci consuntivi degli anni precedenti sono stimati in misura notevolmente superiore.

In conclusione, la Corte Costituzionale ricorda che l'obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità nei confronti delle spese incidenti su ciascun esercizio e che deve essere perseguito il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite valutando gli oneri gravanti sui pertinenti diversi esercizi.